



**Regolamento per il conferimento
dei contratti di ricerca
ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 39 del 13 giugno 2025

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI.....	1
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione.....	1
Art. 2 – Durata dei contratti di ricerca.....	1
Art. 3 – Modalità di selezione.....	1
TITOLO II – PROCEDURE DI SELEZIONE.....	2
Art. 4 – Attivazione delle procedure di selezione	2
Art. 5 – Bando di selezione.....	2
Art. 6 – Commissione esaminatrice.....	3
Art. 7 – Requisiti di ammissione	4
Art. 8 – Incompatibilità e non cumulabilità	5
Art. 9 – Presentazione delle domande	6
Art. 10 – Modalità di svolgimento delle selezioni	6
Art. 11 – Termine del procedimento e pubblicità.....	7
Art. 12 – Conferimento e stipula del contratto	8
TITOLO III – DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI RICERCA.....	8
Art. 13 – Trattamento giuridico dei contratti di ricerca	8
Art. 14 – Il contratto di ricerca.....	9
Art. 15 – Proroga e rinnovo dei contratti.....	9
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	10
Art. 16 – Rinvio ed entrata in vigore.....	10

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ai soggetti, di seguito, denominati “contrattisti”, e le relative procedure di selezione.
2. Il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi” (di seguito “CREF”) può stipulare, ai fini dello svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati “contratti di ricerca”, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

Art. 2 – Durata dei contratti di ricerca

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può essere superiore a 5 (cinque) anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità, o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 – Modalità di selezione

1. Il conferimento dei contratti di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive, relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipulazione dei contratti di ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dal CREF con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai ministeri, dall'Unione europea o da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato. In questo ultimo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II – PROCEDURE DI SELEZIONE

Art. 4 – Attivazione delle procedure di selezione

1. Ai fini dello svolgimento di specifici progetti di ricerca, il Consiglio di Amministrazione delibera l'attivazione delle procedure di selezione pubblica per il conferimento dei contratti di ricerca, accertata la copertura finanziaria di bilancio e tenuto conto dei vincoli di legge.
2. I responsabili dei progetti o delle linee di ricerca del CREF che intendono attivare una procedura di selezione pubblica devono presentare al Direttore amministrativo il modulo di richiesta indicando il programma di ricerca da svolgere connesso al profilo richiesto, per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono indicare:
 - a) il numero dei contratti di ricerca oggetto di attivazione
 - b) il programma di ricerca cui è collegato ciascun contratto;
 - c) il responsabile della ricerca al quale è affidato ciascun programma di ricerca;
 - d) una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 nelle quali si colloca ciascun programma di ricerca/ o aree scientifiche strategiche per l'Ente;
 - e) la struttura di afferenza e la sede di svolgimento delle attività di ricerca;
 - f) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare i costi del contratto di ricerca;
 - g) l'indicazione della copertura finanziaria;
 - h) il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo relativo a ciascun contratto di ricerca. L'importo del trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. Tale importo è incrementabile secondo criteri di complessità del progetto di ricerca e comunque entro il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
 - i) eventualmente i nominativi dei componenti della commissione esaminatrice;

Art. 5 – Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con determina del Direttore amministrativo deve contenere:
 - a) la tipologia contrattuale e il numero delle posizioni per le quali viene indetta la procedura selettiva;
 - b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;

- c) una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 nelle quali si colloca ciascun programma di ricerca/le aree scientifiche strategiche per l'Ente;
 - d) la struttura di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
 - e) la durata del contratto di ricerca;
 - f) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
 - g) le modalità di selezione;
 - h) i requisiti di partecipazione;
 - i) eventualmente i nominativi dei componenti della commissione esaminatrice;
 - j) i criteri di valutazione con indicazione dei relativi punteggi massimi attribuibili per la valutazione del progetto, dei titoli, del curriculum, e della prova orale (per un totale di cento punti);
 - j) le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e il termine di scadenza;
 - k) il numero massimo di pubblicazioni (tra due e cinque) che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - l) le informazioni utili per la presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
 - m) le informazioni per l'eventuale convocazione dei candidati al colloquio pubblico.
2. Il bando è pubblicato sul sito Internet istituzionale del CREF, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul sito del Ministero dell'università e della ricerca, e sul portale dell'Unione europea.

Art. 6 – Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è composta, garantendo di norma un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti esperti nella materia oggetto del contratto di ricerca di cui uno con funzione di presidente, da un segretario, e da eventuali supplenti.
2. I componenti della commissione sono scelti tra:
 - a) ricercatori o tecnologi del CREF o di altri enti di ricerca, con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando;
 - b) professori o ricercatori di università, di cui almeno uno inquadrato nell'area scientifica affine al progetto di ricerca oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori e i ricercatori in servizio presso atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito decreto ministeriale;
 - c) esperti nelle materie oggetto del bando.
3. Non possono far parte della commissione esaminatrice coloro che:

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale;
 - b) abbiano un rapporto di coniugio, di parentela, o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'articolo 1, commi 37 e ss. della stessa legge, con i candidati o con gli altri componenti della commissione esaminatrice;
 - c) si trovino in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'articolo 51 del Codice di procedura civile con i candidati o con gli altri componenti della commissione esaminatrice;
 - d) risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni allegate da questi ultimi ai fini della valutazione.
- 4. La commissione esaminatrice è nominata, su proposta del richiedente il contratto di ricerca, con delibera del Consiglio di Amministrazione. La nomina può avvenire anche contestualmente alla attivazione della procedura. La delibera di nomina è pubblicata sul sito Internet del CREF.
 - 5. Ogni componente della commissione deve dichiarare, nel momento in cui viene a conoscenza dei nominativi dei candidati, di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 3.
 - 6. La commissione esaminatrice può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute e il colloquio con i candidati.
 - 7. L'incarico di componente della commissione esaminatrice è conferito a titolo gratuito, salva la possibilità di rimborsare le eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio connesse allo svolgimento dell'incarico secondo i criteri stabiliti nel Regolamento missioni del CREF.
 - 8. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della commissione esaminatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 7 – Requisiti di ammissione

- 1. Possono partecipare alle procedure selettive i candidati italiani o stranieri che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero riconosciuto equivalente dalla commissione esaminatrice al solo fine della partecipazione alla procedura selettiva.
- 2. Possono altresì partecipare alle procedure selettive coloro i quali:

- a) siano iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione, ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione;
 - b) siano in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca prevista dal bando, fermo restando che i titoli di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.
3. Non possono partecipare alle selezioni:
- il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e delle Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato;
 - coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'articolo 1, commi 37 e ss. della stessa legge, con il dipendente del CREF che ha proposto l'attivazione del contratto, con il Presidente, il Direttore amministrativo, il Direttore scientifico, un componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio scientifico.
4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Responsabile del procedimento, e notificata all'interessato via posta elettronica certificata.

Art. 8 – Incompatibilità e non cumulabilità

1. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
2. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del CREF o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 9 – Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, redatte secondo la modulistica presente sul sito istituzionale dell'Ente, dovranno essere inviate da un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato all'indirizzo di posta elettronica certificata del CREF.
2. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è compreso tra un minimo di dieci giorni a un massimo di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito Internet istituzionale del CREF.
3. Alle domande di partecipazione dovranno essere allegati:
 - a) documenti e titoli utili ai fini della selezione;
 - b) curriculum vitae attestante la propria attività scientifica e professionale;
 - c) proposta progettuale correlata con l'attività di ricerca prevista dal bando;
 - d) eventuali pubblicazioni richieste.

Art. 10 – Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione pubblica si svolge mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è composta da:
 - a) valutazione dell'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) valutazione del possesso da parte dei candidati dei titoli e del curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto;
2. I candidati sono valutati sulla base dei seguenti criteri, dettagliati dalla commissione esaminatrice nella prima riunione con specifico riferimento alle caratteristiche del programma di ricerca oggetto della selezione:
 - a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative e professionali;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegate.
3. La valutazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è eventualmente integrata da un colloquio pubblico volto ad accertare le competenze dei candidati allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata in allegato alla domanda di partecipazione, nonché la conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
4. Il bando può demandare alla commissione esaminatrice la facoltà di fissare un punteggio minimo per l'accesso al colloquio pubblico.

5. La commissione esaminatrice, ricevuto il verbale a firma del Responsabile del procedimento in merito all'ammissibilità delle domande di partecipazione, nella prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione della proposta progettuale, dei titoli, del curriculum, e dell'eventuale colloquio, al fine di assegnare i relativi punteggi.
6. La commissione, al termine della valutazione della proposta progettuale, dei titoli e del curriculum scientifico-professionale, attribuisce collegialmente per ogni candidato il punteggio ottenuto.
7. I punteggi della valutazione della proposta progettuale, dei titoli e del curriculum dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione della eventuale prova orale.
8. La data e il luogo di svolgimento dell'eventuale colloquio, se non già presenti nel bando, sono comunicati almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CREF nella sezione "Amministrazione trasparente".
9. Espletate tutte le valutazioni e le prove, la commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente sommando i punteggi di tutte le valutazioni effettuate.
10. La selezione si intende superata con un punteggio complessivo – progetto, titoli e prova orale – minimo di settanta punti su cento. In caso di parità di punteggio, la preferenza è riconosciuta al candidato più giovane o al candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i partecipanti ammessi alla selezione.
11. La commissione, per ogni seduta, redige apposito verbale dei lavori conservato agli atti del CREF.
12. Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

Art. 11 – Termine del procedimento e pubblicità

1. La commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito entro centottanta giorni dalla data della sua prima riunione. Su richiesta motivata della commissione, il Consiglio di Amministrazione può concedere una proroga dei lavori fino a ulteriori trenta giorni.
2. Qualora la commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Consiglio di Amministrazione provvederà alla revoca della nomina con proprio provvedimento.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con determina del Direttore amministrativo entro trenta giorni dalla consegna da parte della commissione esaminatrice dei verbali al Responsabile del procedimento. Con lo stesso provvedimento viene approvata la graduatoria e dichiarato il vincitore della selezione. Tale provvedimento è pubblicato sul sito Internet istituzionale del CREF nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge e dal bando garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.

Art. 12 – Conferimento e stipula del contratto

1. Entro trenta giorni dalla determina del Direttore amministrativo di conferimento del contratto, l'interessato è contattato dall'Amministrazione per stipulare il contratto di lavoro. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i quindici giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori quindici giorni, purché compatibili con l'attività progettuale. La mancata stipulazione entro il termine indicato è considerata rinuncia alla presa di servizio e comporta la decadenza di diritto al contratto di ricerca. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, debitamente comprovati dall'interessato.
2. Esclusivamente in caso di rinuncia da parte del vincitore, pervenuta prima della sottoscrizione del contratto, con provvedimento del Direttore amministrativo verrà disposto lo scorrimento della graduatoria e il conferimento del contratto al candidato successivo al vincitore utilmente collocato in graduatoria.
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. In tali casi, lo scorrimento della graduatoria deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III – DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI RICERCA

Art. 13 – Trattamento giuridico dei contratti di ricerca

1. Il contratto di ricerca è soggetto alla disciplina generale per il lavoro parasubordinato, con iscrizione alla gestione separata INPS, secondo la normativa vigente.
2. Il contrattista di ricerca svolge l'attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma di ricerca per il quale è stato selezionato, tenuto conto delle indicazioni ricevute dal referente scientifico dell'attività, senza orario di lavoro predeterminato. L'attività di ricerca sarà integrata con un'attività formativa proposta dal referente, utile per la crescita professionale.
3. Ai contratti di ricerca non si estendono tutte le altre norme contrattuali previste dal CCNL di comparto o dell'area Istruzione e ricerca o di altri comparti o aree in essi confluite, fatto salvo quanto previsto per l'individuazione dell'importo del contratto di ricerca.
4. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

5. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli del CREF, né può essere computata ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 a carico del CREF e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 14 – Il contratto di ricerca

1. Il contratto di ricerca è conferito previa stipulazione di un contratto di diritto privato in forma scritta secondo le norme del Codice civile, sottoscritto dal Direttore amministrativo e dal vincitore della selezione.
2. Nel contratto di ricerca devono essere indicati:
 - a) la decorrenza e la durata del rapporto di lavoro;
 - b) la sede di svolgimento dell'attività;
 - c) il programma di ricerca;
 - d) il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assicurativo relativo alla posizione.
 - e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso l'Ente il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel codice di comportamento del CREF;
3. Il vincitore della selezione pubblica, se dottorando o specializzando, potrà stipulare il contratto di ricerca solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca.

Art. 15 – Proroga e rinnovo dei contratti

1. La proroga e il rinnovo dei contratti di ricerca sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Responsabile del progetto o del programma di ricerca, accertata la disponibilità di bilancio e tenuto conto delle condizioni e dei vincoli di durata previsti dall'art. 22, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. La proroga e il rinnovo sono comunque subordinate alla sussistenza, in capo al contrattista, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Direttore amministrativo.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e alla normativa vigente applicabile in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua adozione ed è pubblicato sul sito Internet istituzionale del CREF (www.cref.it).